

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1316

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MELE, BRUTTI Paolo, ADDUCE, ADRAGNA, ALFONZI, AMATI, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BENVENUTO, BOCCIA Maria Luisa, BODINI, COLOMBO Furio, COSSUTTA, DI LELLO FINUOLI, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, MANZELLA, MARTONE, MASSA, NEGRI, PALERMI, PISA, RANDAZZO, ROSSA, SALVI, SCALERA, SILVESTRI, TECCE, TURIGLIATTO e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2007

Disciplina generale dell’attività musicale e delega al Governo
in materia di disciplina dell’attività di agente di spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIII legislatura il Senato approvò un testo unificato dei disegni di legge n. 2619, presentato dal Governo, n. 1547 (dei senatori Mele ed altri), n. 2821 (del senatore Polidoro) e n. 755 (dei senatori Servello ed altri).

Il testo unificato approvato fu la base di un quadro del riordino complessivo delle attività di spettacolo, già avviato con la riforma degli enti lirici e la tutela del diritto d'autore. Esso conteneva tuttavia diverse modifiche e innovazioni rispetto all'originario disegno di legge governativo, tenuto conto dell'ampio dibattito svolto in Commissione con la partecipazione di tutti i Gruppi politici, delle osservazioni e dei rilievi emersi nel ricco e qualificato calendario di audizioni.

Sulla base del testo unificato approvato dal Senato nella XIII legislatura si presenta il disegno di legge odierno precisando che è stato integrato tenendo conto delle ultime iniziative parlamentari.

La riforma s'ispira dunque ad una visione forte e moderna della cultura, considerata come risorsa e come fattore decisivo della ricchezza e della qualità di vita dei cittadini. Non a caso essa parte dal riconoscimento che la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, è aspetto fondamentale della cultura nazionale; è «bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona» (articolo 1).

È un'affermazione di principio da cui discendono importanti implicazioni sul piano pratico.

Se la musica è bene culturale indispensabile per la formazione della persona, la fruizione di essa, in una società democratica avanzata, non può essere privilegio aristocra-

tico di pochi, ma parte integrante di quel diritto all'istruzione e alla formazione che la nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

Se la musica, al pari dell'ambiente, della natura, del territorio, è bene «immateriale a fruizione collettiva», essa appartiene al patrimonio della nazione e va quindi tutelata e promossa e per questo chiama in causa la responsabilità delle pubbliche istituzioni, pur nel rispetto dei principi costituzionali di libertà che garantiscono la musica quale forma di arte.

Con l'articolo 1, quindi, si riconosce al «pianeta musica» la collocazione che gli spetta nell'universo culturale; indirizzandosi al fenomeno musicale nel suo complesso, la riforma coglie la musica *in toto*, come espressione artistica da tutelare senza distinzione di generi, ivi compresa la musica popolare, superando l'arcaica divisione tra musica «colta» ed «extracolta».

È del resto ampiamente riconosciuto che *distinguo* di genere musicale, che nel passato hanno ispirato le scelte normative, non sono più al passo con i tempi e che anzi le forme più moderne di sperimentazione musicale si muovono spaziando fra i vari generi, contaminandoli fra di loro.

La riforma vuole pertanto colmare l'insufficienza della legge 14 agosto 1967, n. 800, che ha regolamentato in questi trenta anni l'attività musicale con solo riferimento, com'è noto, all'attività lirica e concertistica, mentre sono rimasti del tutto ignorati gli altri generi.

La novità della nuova disciplina è perciò nel suo voler essere, anzitutto, «legge di tutte le musiche», comprese quelle considerate al di fuori della cosiddetta musica colta: i

grandi «generi storici» della musica non accademica, che presuppongono comunque una conoscenza specialistica (*jazz*, *blues*, musica elettronica e al *computer*, musica etnica italiana, forme di avanguardia e di improvvisazione), ma anche quei generi musicali tipici del nostro tempo, dalla canzone d'autore, al *pop*, al *rock* e alle forme contigue, che avendo diffusione di massa sono indicate come «musica popolare contemporanea», nel senso anglosassone di *popular music*.

La riforma comprende i principali profili del riordino dell'attività musicale:

1) l'assetto istituzionale, in ordine alle competenze d'intervento dello Stato, con la previsione di un Centro nazionale per la musica, quale indispensabile sede di coordinamento e di riequilibrio;

2) l'assegnazione delle risorse sulla base della programmazione triennale;

3) il riordino dei soggetti dell'attività musicale (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri storici, festival, istituzioni concertistico-orchestrali, associazioni musicali);

4) la promozione e valorizzazione della musica italiana con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

5) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione;

6) la formazione dei giovani e la valorizzazione di esperienze di apprendistato esterne all'itinerario formativo tradizionale;

7) la politica degli spazi;

8) la delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

Sotto l'aspetto istituzionale la nuova disciplina conferma (capo I) l'assetto prefigurato del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in merito alle funzioni di competenza statale e locale. Si vuole così porre fine all'incertezza che si protrae sin dalla fine degli anni Settanta, ossia dalla mancata attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 49 fissava il termine del 31 dicem-

bre 1979 per il riordino complessivo che doveva disegnare, mediante apposite normative di settore, le funzioni delle regioni e degli enti locali in un necessario quadro di riferimento nazionale. In assenza di questo, le regioni hanno sviluppato un'attività legislativa e amministrativa copiosa, ma inevitabilmente difforme ed hanno contestato allo Stato una sorta di «riforma strisciante», che tendeva a riversare su di loro responsabilità ed impegni finanziari non concordati e non supportati da congrui trasferimenti di risorse. Lo Stato di contro ha sperimentato l'impossibilità di attuare serie politiche d'indirizzo.

La proposta di riforma disegna un nuovo modello d'intervento pubblico, che si basa sulla cooperazione degli attori istituzionalmente impegnati (Stato, regioni, enti locali - articolo 2, comma 1), recependo le indicazioni di quel regionalismo cooperativo che rappresenta una delle esperienze più interessanti emerse nella prassi e assume per la definizione degli interventi pubblici il metodo della programmazione unitaria che, pure nella distinzione dei ruoli e dei compiti, qualifica e al tempo stesso rafforza l'azione pubblica.

Allo Stato sono attribuite nell'articolo 3 funzioni di indirizzo generale e di coordinamento, al fine di favorire la produzione e la diffusione della musica sul territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio della presenza delle attività musicali, di promozione della musica italiana all'estero, di tutela del patrimonio storico-artistico musicale, nonché di definizione di criteri unitari per la formazione del personale artistico e tecnico della musica.

Le regioni elaborano invece i programmi regionali per le attività musicali con cui concorrono alla definizione del programma nazionale; esse concorrono altresì alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo VI, mediante piani regionali triennali. Ad esse spetta di assicurare la distribuzione della produzione musicale sul territorio e la promozione della tradizione musi-

cale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali. Esse svolgono infine compiti di vigilanza e di monitoraggio circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

Alle province e ai comuni spetta invece incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio e ad essi è attribuito un ruolo determinante nell'elaborazione dei piani regionali triennali delle residenze multidisciplinari.

In questo quadro, il Centro nazionale per la musica, di cui al capo II, costituisce una sede di coordinamento e di riequilibrio. Esso è congegnato, analogamente a quanto previsto per il teatro, come società per azioni con capitale sociale interamente sottoscritto dallo Stato e ha come oggetto sociale la programmazione a livello nazionale dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni e di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale. A tal fine il Centro si avvale della commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'istituendo comitato per la musica popolare contemporanea.

Sono organi del Centro nazionale il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione (articolo 12) è composto di dieci membri, compreso il presidente, di cui tre designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tre dalla Conferenza Stato-regioni, tre dalla Conferenza Stato-città.

Essi dovranno essere scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative.

Lo statuto del Centro indica poi il numero dei componenti dell'assemblea.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il presidente (articolo 11) è espresso dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

L'articolo 14 introduce la figura del direttore generale, scelto dal consiglio d'amministrazione «tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali» (comma 1) ed assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

Per quanto riguarda i proventi, il Centro gestirà sia la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) relativa alla musica, che il nuovo Fondo per la musica popolare contemporanea, sulla base di un programma triennale di attività.

È questa un'innovazione significativa per più ragioni:

a) si cerca di uscire dalla logica dell'intervento «a pioggia» (così almeno ci auguriamo);

b) i contributi statali non verrebbero più assegnati, in base ad un riconoscimento *ex lege*, a particolari soggetti, ma sulla base di una valutazione relativa alla loro reale capacità di essere portatori di un progetto culturale, nonché del piano di attività proposte;

c) la prospettiva triennale darebbe ai soggetti sovvenzionati un elemento certo di riferimento e quindi la possibilità di una migliore capacità di programmazione e di gestione delle attività, senza l'attuale incertezza circa i tempi di erogazione del contributo e il suo ammontare.

Come è noto, il titolo III della citata legge n. 800 del 1967 ricomprende, in una unica disciplina, realtà eterogenee: teatri di tradizione, orchestre, società di concerti, festival, eccetera. La riforma procede invece a una più compiuta definizione dei soggetti della attività musicale (capo IV, articoli da 26 a 31).

Unanime nel mondo musicale è la richiesta di uno sforzo maggiore per la promo-

zione della musica italiana contemporanea. Tenendo conto di questa esigenza e dei contenuti dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare, tesi alla valorizzazione della musica popolare, il testo a suo tempo approvato dalla Commissione su questo punto completa ed innova l'originaria proposta del Governo. Al fine di dettare una disciplina comune per tutti i generi musicali vengono raggruppate nel capo III le diverse disposizioni riguardanti la promozione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, e quindi non solo quelle cosiddette «colte», previste dalla citata legge n. 800 del 1967, ma anche quelle cosiddette «popolari», dichiarate di preminente interesse sociale e pertanto degne di tutela e valorizzazione. Separati restano invece i canali di finanziamento: il FUS e l'istituendo Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, di cui agli articoli 23 e 24.

Tra le misure previste, di particolare rilievo e molto attesa è quella finalizzata alla realizzazione sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto, che tengano conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea, dotate eventualmente anche di laboratori attrezzati per la ricerca e la sperimentazione. Un ruolo propulsivo per tale misura viene attribuito all'Istituto per il credito sportivo: un'attenzione verso la creazione di spazi e attrezzature, ma per locali di piccola produzione, di sale di prova e di spazi per l'ascolto di musica dal vivo, era d'altronde già contenuta nel comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2821, che chiedeva l'applicazione a questo scopo delle disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al credito teatrale e musicale.

L'esigenza di valorizzare le forze dei musicisti italiani, nonché l'attività degli interpreti e dei gruppi musicali del nostro Paese, soprattutto dei giovani, è, come si diceva, molto avvertita. La riforma interviene in questa direzione, tenendo conto del fatto

che l'Italia ha in questo campo risorse diffuse e una tradizione di eccellenza. L'articolo 21 prevede pertanto un concorso annuale, a livello nazionale, di composizioni operistiche, sinfoniche e cameristiche, con un riconoscimento economico per la loro rappresentazione, nonché un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori.

La promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti è altresì fissata tra i criteri prioritari per gli interventi di cui all'articolo 23.

Più in generale un'attenzione specifica è stata posta sulla necessità di un più incisivo sostegno alla musica italiana, anche in considerazione degli aspetti che il mercato globale va assumendo in questo settore. A tal fine sono stati introdotti incentivi per progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alla realizzazione di produttori indipendenti (articolo 23, comma 2).

Un'azione volta a incentivare le attività di produzione musicale nazionale, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali, è d'altronde tra gli obiettivi fissati per gli interventi pubblici, di cui all'articolo 2. In tal modo, senza addvenire ad un sistema di quote di riserva, che ove esiste - come in Francia - è oggetto di revisione, in quanto non conforme alla normativa comunitaria, si dà una risposta positiva alla fondata richiesta di sostegno alla musica italiana.

Questione decisiva per la riforma dell'attività musicale è poi quella relativa alla formazione, sia quella destinata ad assicurare la più ampia azione ed istruzione musicale indispensabile per creare il «bisogno» e la «cultura» della musica, sia quella della preparazione e specializzazione dei professionisti, di quanti producono e operano nel settore; insomma la formazione musicale di ca-

rattere generale «per il pubblico» e quella di carattere specialistico.

Per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, il capo V raccoglie un insieme di disposizioni relative alla formazione. L'articolo 32 stabilisce che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, istituzioni che, in virtù della loro comprovata specializzazione nonché del possesso di determinati requisiti, sono riconosciute soggetti per l'alta formazione musicale.

Il sistema residenze multidisciplinari, di cui al capo VI, è tra le previsioni più qualificanti del presente provvedimento. Già in uso da anni in altri Paesi europei, esso vuole essere un incentivo efficace per il riequilibrio e la continuità dell'offerta musicale. Il sistema è costituito dalla presenza contestuale,

nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro storico, di un teatro municipale, ovvero di più teatri aventi sede in un territorio definito, di attività di produzione e di distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, con un programma triennale, un cartellone predefinito e un periodo minimo di attività non inferiore a otto mesi.

Chiude il provvedimento, prima delle abrogazioni finali, la norma di delega al Governo per la disciplina delle figure degli agenti di spettacolo, a partire da una più chiara definizione di tale professione.

È una previsione che, ponendo delle regole in un settore caratterizzato finora dall'anarchia, tende a tutelare i cittadini fruitori di spettacoli musicali, tenendo anche conto dell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni la professione di agente di spettacolo e delle responsabilità oggettive che oggi ha chi organizza un grande concerto musicale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.

2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Interventi pubblici)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica anche agevolando e promuovendo nuovi talenti e nuove produzioni;

d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

e) incentivano la diffusione di tutti i generi musicali, incluse le nuove proposte, anche attraverso apposite convenzioni con radio e televisioni;

f) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV;

g) sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione relativamente allo studio degli strumenti musicali ed al canto;

h) promuovono la diffusione di tutti i generi musicali attraverso l'uso di nuove tecnologie.

2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radiotelevisive nazionali con particolare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali;

c) promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al capo VI.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove le attività di produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale, che tenga conto anche della tradizione musicale italiana e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre forme artistiche;

d) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

e) svolgimento di compiti di formazione di artisti, operatori e tecnici, con carattere di continuità;

f) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;

g) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al capo II.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e dei diversi generi musicali;

b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e

tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;

f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;

g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

h) promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di espressione musicale.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa:

a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico;

d) assicurano la distribuzione della musica nei diversi generi sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali, delle rassegne musicali e delle bande musicali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;

g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo VI;

i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica nonché per la ricerca, l'elaborazione e la produzione musicale;

2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali

soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

c) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione musicale sul territorio;

d) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la produzione musicale.

Art. 6.

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici)

1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocatione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV.

3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocatione delle risorse del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE
PER LA MUSICA

Art. 7.

(Costituzione della società)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.

Art. 8.

(Capitale sociale)

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.

3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

Art. 9.

(Oggetto sociale)

1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico dello spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero con associazioni private a carattere nazionale che operano nei settori musicali;

e) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale;

f) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al capo IV.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si

avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 25 della presente legge. La composizione della commissione consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 10.

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 11.

(Presidente)

1. Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
- d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380-*bis*, quinto comma, del codice civile.

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dal Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni en-

tro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

5. Qualora entro il termine di cui al comma 4, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 13.

(Assemblea e collegio sindacale)

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.

Art. 14.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 15.

(Proventi)

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2007, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea.

Art. 16.

*(Risorse finanziarie destinate
all'attività musicale)*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 il Centro nazionale per la musica gestisce il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, di cui all'articolo 23, e la quota delle risorse destinate dal Fondo unico per lo spettacolo alla musica lirica, sinfonica e cameristica.

Art. 17.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.

Art. 18.

(Gestione commissariale ed insolvenza)

1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2545-*sexiesdecies*, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

CAPO III

PROMOZIONE DELLA MUSICA
ITALIANA CONTEMPORANEA

Art. 19.

(Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea)

1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elabora-

zione dei programmi musicali sviluppati dallo Stato.

Art. 20.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea)

1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.

2. L'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguire la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

Art. 21.

(Promozione della musica lirica, sinfonica, corale e cameristica contemporanea)

1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per lo svolgimento di un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche, corali e cameristiche, con determinazione della misura del

riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si provvede al bando di un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica, corale, cameristica e di teatro artistico musicale in genere, ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV.

3. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 22.

(Istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile)

1. Per favorire l'educazione e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare, il Centro nazionale per la musica, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche e con i vari soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, può promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi organizzati di bambini e ragazzi, che svolgano attività di interpretazione musicale con carattere di continuità, per lo studio e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e in tutte le sue varie forme espressive.

Art. 23.

(Promozione della musica popolare contemporanea)

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecu-

zione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli studi musicali;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi internazionali;

e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.

Art. 24.

(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Art. 25.

(Comitato per la musica popolare contemporanea)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato consultivo,

composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 23.

CAPO IV

SOGGETTI DELL'ATTIVITÀ MUSICALE

Art. 26.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 27.

(Teatri storici)

1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le atti-

vità culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.

Art. 28.

(Attività dei teatri storici)

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f).

2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

Art. 29.

(Festival nazionali ed internazionali)

1. La qualifica di «festival nazionale o internazionale», relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;

b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;

c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento territoriale.

Art. 30.

(Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fine di lucro con almeno tre anni di attività;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico;

d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;

e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale.

Art. 31.

(Associazioni musicali)

1. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico;

d) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;

e) radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera d). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.

CAPO V

FORMAZIONE

Art. 32.

(Istituzioni di alta formazione musicale)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca per le materie di rispettiva competenza, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione

culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte salve le specifiche competenze dei conservatori di musica.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme, corali ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;

b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti e coristi;

c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o carattere di associazione senza fini di lucro;

e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre anni.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali.

CAPO VI

RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

Art. 33.

(Definizione di residenza multidisciplinare)

1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nel-

l'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e di danza.

2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 34.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;

b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;

c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati

membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità;

e) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

f) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. I titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, sono abrogati.

